

Ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, della legge Fornero, la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha deliberato, nella seduta del 24 gennaio 2013, le seguenti linee guida in materia di TIROCINI.

Premesso che il tirocinio non è un rapporto di lavoro ma un periodo di orientamento e di formazione, può essere di tre tipi:

1. Tirocini formativi e di orientamento per soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi e la cui durata non può essere superiore a 6 mesi;
2. Tirocini di inserimento / reinserimento al lavoro per soggetti disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati e la cui durata non può essere superiore a 12 mesi;
3. Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento / reinserimento per soggetti disabili, la cui durata non può essere superiore a 24 mesi e per soggetti svantaggiati, per un periodo non superiore a 12 mesi.

Ditta ospitante

È possibile realizzare più di un tirocinio per il medesimo profilo professionale ma non con lo stesso tirocinante.

Il numero di tirocini attivabile simultaneamente dipende dal numero dei dipendenti in forza: 1 tirocinante per ditte con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato; 2 tirocinanti per ditte con 6 e fino a 20 dipendenti con contratto a tempo indeterminato e per le aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, il 10% dei suddetti dipendenti. Non vi è alcun limite numerico per i tirocini con soggetti disabili e svantaggiati.

Sarà compito del soggetto ospitante stipulare la convenzione con il soggetto promotore (Centro per l'Impiego, ecc.) e definire il progetto formativo, individuare un tutor che affianchi il tirocinante sul luogo di lavoro, valutare l'esperienza svolta dal tirocinante e **corrispondere un'indennità di partecipazione il cui importo non può essere inferiore a 300 euro lordi mensili.**

La suddetta indennità non deve essere corrisposta nel caso di tirocini in favore di soggetti precettori di forme di sostegno al reddito.

